

**Risposta n. 1/2025**

**OGGETTO: Chiarimenti sulla nozione di metalli preziosi rilevanti ai fini delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917**

Con l'istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'associazione istante (di seguito "Istante") chiede se nel novero dei metalli preziosi rilevanti ai fini delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) rientri, oltre all'oro, all'argento e al platino, anche il palladio, tenuto conto della definizione di "metalli preziosi" utilizzata nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 e nell'annesso regolamento di applicazione di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 150.

**SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA**

La circolare 24 giugno 1998, n. 165/E, in materia di "*Riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi*", fornisce chiarimenti in ordine all'ambito oggettivo delle plusvalenze realizzate mediante cessioni di metalli preziosi, intendendo per tali "*ad esempio, oro, argento, o platino*" allo stato grezzo o monetato.

Tale esemplificazione, in cui non si evince alcuna esplicita menzione al palladio, solleva gli estremi di un'ipotetica esclusione di quest'ultimo dalle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), del Tuir.

Tuttavia, la disciplina in materia di "*titoli e marchi*" del citato decreto legislativo n. 251 del 1999 e del relativo regolamento di applicazione di cui al d.P.R. n. 150 del 2002, volta anche a garantire la corretta informazione dei consumatori nelle compravendite di metalli preziosi, reca una definizione più ampia di "*metalli preziosi*", annoverando il platino, il palladio, l'oro e l'argento.

Ciò premesso, l'*Istante* ritiene che il palladio sia un metallo prezioso e per effetto del combinato disposto dall'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), del Tuir e dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, compreso il palladio, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, sono soggette ad imposta sostitutiva pari al 26 per cento.

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), del Tuir, stabilisce che «*le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti,*

*di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo» rappresentano redditi diversi «se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente».*

L'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014, stabilisce che le imposte sostitutive sui redditi diversi riconducibili alla richiamata lettera *c-ter*, del comma 1, dell'articolo 67 del Tuir «sono stabilite nella misura del 26 per cento».

Il decreto legislativo n. 251 del 1999, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, considera "*metalli preziosi*" il platino, il palladio, l'oro e l'argento.

Da ultimo, la "*Convenzione sul controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi*", entrata in vigore in Italia il 15 dicembre 2023, chiarisce che «*I metalli preziosi sono il platino, l'oro, il palladio e l'argento. Il platino è il metallo più prezioso, seguito dall'oro, dal palladio e dall'argento*».

Tenuto conto che il riferimento contenuto nella circolare n. 165/E del 1998, nell'ambito oggettivo della lettera *c-ter*, del comma 1, dell'articolo 67 del Tuir, all'oro, argento, o platino è a titolo esemplificativo, si ritiene che, come stabilito, sia in sede nazionale che internazionale, anche il palladio debba ritenersi ricompreso nel perimetro della locuzione "*metalli preziosi*" di cui alla citata disposizione.

Pertanto, le plusvalenze realizzate con le cessioni a titolo oneroso del palladio, allo stato grezzo o monetato, costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma

1, lettera *c-ter*), del Tuir, da assoggettare all'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM  
(firmato digitalmente)**